



AMBITO TERRITORIALE N 24 COMUNE DI VOLLA CAPOFILA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA FAMILIARE CIG: 58114998AE

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto, prezzo a base d'asta, tipo di gara e criteri di aggiudicazione

Il Comune di Volla in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale N. 24 intende appaltare il servizio di *“Educativa Familiare”*.

Il servizio ha la seguente codifica: CIG: **58114998AE**

Il servizio deve essere eseguito in maniera conforme alle specifiche tecniche, di cui **all'art. 9** del presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria, all'avvio dei servizi, deve avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicate nel presente Capitolato. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai fini dell'offerta economica, l'importo a base d'asta a carico della stazione appaltante è di **€ 49.290,17 IVA INCLUSA AL 4%**. (€ 47.394,39 escluso Iva al 4%)

Non sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria.

Articolo 2 – Caratteristiche del servizio/intervento affidato a base d'asta e durata dell'affidamento

L'Ambito Territoriale N.24 intende erogare un servizio di educativa familiare rientrante nelle tipologie degli interventi e servizi a favore della prima infanzia e della famiglia previsti dalla legge 285/1997 e dalla legge 328/2000. Nasce a fianco della classica offerta di servizi alla prima infanzia, rappresentata dagli asili nido, ed è motivato dai recenti cambiamenti avvenuti nella famiglia e nell'organizzazione dell'attività lavorativa. La riorganizzazione dei tempi di vita della coppia, conseguenti la nascita di un figlio, fa scaturire la necessità di una maggiore flessibilità dei servizi, e l'esigenza di individuare interventi nuovi, i cui tempi e spazi possono essere gestiti direttamente dalle famiglie. Per questo, si coglie sempre più la necessità di scegliere per i propri figli spazi di cura diversificati e flessibili che siano presenti in modo capillare sul territorio, e che promuovano la creazione di una rete amicale tra i nuclei familiari interessati.

Il servizio prevede la presenza di educatore presso il domicilio di famiglie con bambini di età 0-36 mesi, disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione un ambiente domestico adeguato.

In coerenza con i servizi previsti dal Piano di Zona anche in questo caso l'intento è quello di sviluppare un lavoro sociale di rete attraverso la creazione di sinergie tra le diverse agenzie educative, pubbliche, private e del terzo settore. Razionalizzazione e contenimento dei costi, qualificazione educativa dei servizi e sostegno alle famiglie costituiscono obiettivi che non possono essere raggiunti isolatamente, ma vanno pensati come strettamente interdipendenti, come parte di un unico processo di costruzione della qualità. Si tratta di negoziare modalità di lavoro che tengano conto delle diverse esigenze, nella consapevolezza che ogni equilibrio raggiunto dovrà essere sempre rinegoziato.

In termini generali, i principi metodologici sui quali si dovrà fondare la relazione tra l'intervento proposto, l'utenza e gli altri servizi attivi sul territorio saranno:

- centralità delle persone (ascolto, empatia per cogliere i bisogni e il punto di vista dell'altro, soprattutto della mamma lavoratrice)
- centralità della relazione – bidirezionale - educativa
- personalizzazione, contestualizzazione, adattabilità dell'intervento
- coinvolgimento e valorizzazione delle altre figure adulte del contesto ristretto del minore per la sua crescita
- lavoro in rete con gli altri professionisti dei servizi (privati e pubblici)
- valorizzazione delle risorse utili presenti – ed effettivamente disponibili - sul territorio
- integrazione con le altre figure professionali
- cura dell'autonomia della professionalità dell'educatore familiare nel rispetto del mandato pubblico.

L'educatrice familiare è una operatrice operatore che si occupa della cura e dell'assistenza, in un'ottica educativa, di bambini da 0 mesi a 3 anni all'interno di un ambiente domestico o messo a disposizione da una delle famiglie che fruiscono del servizio. Questo servizio oltre ad ampliare l'offerta di proposte all'interno della realtà dell'ambito, permette una maggiore valorizzazione della famiglia come risorsa e tende ad incrementare la cultura della rete amicale e della solidarietà sociale; inoltre, può offrire risposte efficaci all'aumento della lista d'attesa per il nido e alla richiesta di servizi con tempi e modalità a cui il nido da solo non riesce a rispondere e cioè l'aumento di richieste di servizi in orari diversi e per tipologie famigliari nuove. Può rappresentare anche un sostegno per famiglie temporaneamente in difficoltà o multiproblematiche, che si affianca ai tradizionali servizi destinati all'infanzia.

Il territorio considerato per il progetto è quello dei Comuni di Volla, Pollena Trocchia, Massa di Somma e Cercola afferenti all'Ambito Territoriale N.24.

Obiettivi specifici:

Secondo quanto appena descritto appare evidente che il progetto fin qui delineato intende arrivare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- incrementare il numero dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia: infatti su ciascun comune dell'Ambito territoriale N. 24 sarà attivo il servizio di educativa familiare per rispondere alle esigenze logistiche di ciascuna famiglia interessata al servizio.
- differenziare l'offerta di servizi in relazione alle specifiche esigenze delle famiglie e dei territori;
- assicurare standard qualitativi dei servizi.

Il servizio avrà durata presunta di **mesi 10** a decorrere dalla data di affidamento dello stesso e fino al **30.04.2015**

Il servizio oggetto del presente capitolato sarà affidato dalla data indicata nel contratto, per mesi presunti 10 (dieci). Si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, salvo eventuale proroga tecnica prevista esclusivamente nelle more di aggiudicazione di una nuova gara. E'esclusa la possibilità di rinnovo tacito. La stazione appaltante,

tuttavia, si riserva di avvalersi della possibilità di proroga, ovvero della facoltà prevista dall'art.57, c.5, lett. b) del D. Lgs. 163/06, dall'art.31, c.4, lett. b) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE e dall'art.38, c.5, lett.b) della L.R. n.03/07. L'impresa, in caso di proroga espressa da parte dell'amministrazione, è impegnata a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, la continuità del servizio.

L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dalla Regione, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 15, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti, e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, di accelerazione, di buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 3 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, all'art. 24 della L.R. n. 03/07 e alla DGRC n. 1079/2002, come descritti nel Bando.

Tutti i partecipanti, pena l'esclusione, devono essere in possesso dei requisiti generali ai sensi della normativa vigente.

Sono esclusi, previo accertamento da parte della stazione appaltante, i soggetti che si trovino, rispetto ad un'altra partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara, relativi a:

- 1) requisiti di ordine generale;
- 2) requisiti di idoneità professionale;
- 3) capacità economica e finanziaria;
- 4) capacità tecnica e professionale;
- 5) altre dichiarazioni, come da successivo art. 5.

Nel caso di mancato possesso dei detti requisiti la Commissione tecnica non ammetterà la ditta partecipante alla successiva fase della valutazione dell'offerta.

Articolo 4 – Organizzazione di volontariato

Le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91, della Legge Regionale n. 9/93, della L. 328/00, del D.P.C.M. 30/03/01, del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali – D.P.R. 03/05/01 -, della D.G.R.C. 1079/02, sono valorizzate dal presente Capitolato per l'apporto che sono in grado di dare al sistema di interventi e servizi sociali su base territoriale.

A tal fine si riporta il testo del punto n. 3 della D.G.R.C. 1079/02: “ai sensi della legge 266/91, non si può prevedere per le organizzazioni di volontariato la configurazione di veri e propri rapporti di esternalizzazione, ma piuttosto un affiancamento di rete, tale da postulare anche forme documentate di rimborso spese, escludendo contratti di appalto”.

Le organizzazioni di volontariato, pertanto, non possono concorrere direttamente per la gestione del servizio previsto dal presente Capitolato (art. 34 del D.Lgs. 163/2006, deliberazione dell'AVCP n. 119 del 2007, il parere dell'AVCP n. 127 del 2008, Cons. Stato sez. VI 16/6/2009 n. 3897, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, n. 1791 del 21 luglio 2010, Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010).

Considerato quanto premesso si può prevedere per le organizzazioni di volontariato esclusivamente il coinvolgimento in attività di affiancamento ai servizi di rete. La partecipazione di organismi del volontariato è consentita esclusivamente attraverso la stipula di protocolli di intesa con altri soggetti previsti dal precedente art. 3, oppure con R.T.I. composte dai soggetti in elenco al medesimo articolo, secondo le modalità qui stabilite. In particolare, i soggetti del terzo settore e/o le associazioni temporanee di imprese partecipanti alla gara che intendono coinvolgere associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato, al fine di affidare loro la realizzazione di attività di affiancamento ai servizi previsti nel bando, devono stipulare con queste, un protocollo di intesa nel quale siano indicate e descritte le attività che si intendono realizzare mediante l'apporto del volontariato ed in cui si preveda che a tali associazioni possano essere destinate, per la realizzazione delle stesse, risorse in totale, non superiori al **2,00%** del totale delle risorse messe a bando, pari a € **947,88** al fine di rispettare il ruolo di esclusivo affiancamento che tali organismi devono rivestire ai sensi della normativa citata. Possono essere coinvolte nella stipula di intese esclusivamente associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato. Qualora gli impegni assunti con tale dichiarazione non fossero successivamente rispettati dall'eventuale soggetto vincitore, tale eventualità determinerà la rescissione del contratto e l'aggiudicazione della gara al soggetto successivo in graduatoria.

In nessun caso saranno ammessi alla gara soggetti costituiti in R.T.I. tra i cui componenti sono presenti organismi di volontariato, non potendosi prevedere per le organizzazioni di volontariato la configurazione di veri e propri rapporti di esternalizzazione ai sensi della normativa sopra richiamata.

Articolo 5 - Requisiti per partecipare alla gara e avvalimento

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara, pena l'esclusione dalla stessa, relativi a:

- 5.1** requisiti di ordine generale;
- 5.2** requisiti di ammissibilità;

I partecipanti devono inoltre rendere le ulteriori dichiarazioni di cui al paragrafo **5.3**.

Tutti i requisiti devono essere autocertificati nella domanda di ammissione, da redigersi conformemente agli allegati 1 e 1 bis del presente capitolato, con riserva del loro successivo accertamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso di mancato possesso dei requisiti, la Commissione tecnica non ammetterà la ditta partecipante alla successiva fase della valutazione dell'offerta. Si intendono inoltre qui interamente richiamate tutte le clausole di esclusione previste dalla normativa vigente.

5.1 Requisiti di ordine generale

Autocertificare l'insussistenza delle seguenti cause d'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, con dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR n.445/2000, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. , in combinato con la ulteriore vigente normativa e nel rispetto del documento base dell'A.V.C.P. del 11/11/2009 sui *requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi (Allegato 1 e 1 bis)*:

- A. Autocertificare la denominazione del Soggetto che partecipa alla gara, la ragione sociale, il rappresentante legale, il quale deve allegare alla documentazione copia del documento d'identità, in corso di validità, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A. ove prescritta, il numero di matricola INPS, l'Ufficio INPS territorialmente competente e il numero di posizione Assicurativa Territoriale (codice PAT INAIL) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- B. per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, se già costituiti, la dichiarazione del Soggetto mandatario, che assume l'onere giuridico della partecipazione alla gara e degli atti ad essa conseguenti;
- C. per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, se non costituiti, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell'art. 37 del d.lgs. 163/06, nell'art. 25 della L.R. n. 03/07 e nell'art. 10 del d.lgs. n. 358/92;

Nella medesima dichiarazione deve autocertificare:

- D. gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura laddove la normativa vigente preveda l'iscrizione obbligatoria in relazione alla tipologia di soggetto di cui all'art. 3 del presente capitolato;
- E. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- F. che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575;
- G. che nei suoi confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati che incidono sulla moralità professionale;
- H. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19/03/1990, n. 55;
- I. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, contenuto nel D.Lgs. 81/08;
- J. che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza, malafede o errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla stessa amministrazione aggiudicatrice e di non aver alcuna lite pendente con la stazione appaltante;
- K. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo dell'8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- L. che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
- M. che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
- N. che è in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione vigente;
- O. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- P. che ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), oppure l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto (*segnare con una X il caso che interessa*):
 - i. ha un organico inferiore a 15 dipendenti;

- ii. ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
 - iii. altro (precisare
- Q. che non sussistono nei suoi confronti le condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro stato U.E.), D.L. 210/2002, e che nell'ultimo biennio non è stato sottoposto ad un provvedimento interdittivo di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 (art. 36bis della legge 248/2006), specificando (*segnare con una X il caso che interessa*)
- i. di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e succ. modd. e intt.;
 - ii. di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e succ. modd. e intt. ma gli stessi si sono conclusi;
- R. la non concorrenza, per l'affidamento del servizio previsto dal presente Capitolato di organismi, singoli o partner di consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nei confronti dei quali sussistano rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del C.C.;
- S. l'inesistenza delle cause ostative di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni (*normativa antimafia*);
- T. l'impegno, nell'esecuzione del servizio bandito, ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
- U. l'inesistenza di sentenze penali di condanna, passate in giudicato, a carico del personale impiegato, e dei loro eventuali sostituti, per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, salvo quanto previsto dalla L. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni per il re-inserimento dei soggetti svantaggiati e sempre che le sentenze di condanna non riguardino reati contro donne o minori;

5.2 Requisiti di ammissibilità

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno auto dichiarare di possedere i seguenti requisiti a pena di esclusione:

- a) Autocertificare la realizzazione, negli ultimi tre esercizi contabili precedenti alla data di pubblicazione del bando di un fatturato globale per un importo almeno pari al doppio dell'importo a base d'asta e specificamente per il servizio di Responsabilità Familiari e/o Infanzia, indicando l'elenco dei servizi realizzati, il soggetto appaltante, il periodo di riferimento ed il totale fatturato, in caso di R.T.I. il requisito deve risultare soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso;
- b) Fini statutarie e mission congruenti con le attività previste dalla L.328/00, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000;
- c) Presentare, a pena di esclusione, numero 2 (due) dichiarazioni in originale, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica. Tali referenze dovranno contenere il nome del destinatario (*Ambito territoriale N24*) l'oggetto della gara e l'indicazione dell'importo posto a base d'asta. Tale requisito in caso di raggruppamenti temporanei è richiesto al solo soggetto capofila mentre ai soggetti mandanti è richiesta la presentazione di almeno una dichiarazione rilasciata da istituti bancari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica.
- d) L'adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000;
- e) Il rispetto dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000;

- f) L'impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile, con massimale pari ad € 500.000, nel corso delle attività prestate, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000;
- g) Esperienza nel settore dei servizi sociali di almeno 3 anni di attività, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000;
- h) In caso di coinvolgimento di associazioni di volontariato, allegare copia del protocollo d'intesa stipulato con le eventuali associazioni coinvolte. Il protocollo d'intesa deve, essere sottoscritto dai rappresentanti legali delle parti (Capofila in caso di R.T.I.) e deve riportare nei contenuti, quanto previsto dall'articolo 4.

5.3 Altre dichiarazioni e avvalimento dei requisiti

I partecipanti devono, inoltre, rendere le seguenti dichiarazioni:

- a) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto ed eventuali allegati;
- c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- d) di accettare quanto previsto dall'articolo 2 in merito al fatto che l'amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dalla Regione, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 15, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.
- e) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- f) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato delle risorse umane e materiali da impiegare nel servizio, in relazione a quanto richiesto dal presente capitolato sulla formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- g) di conoscere le condizioni e le circostanze in cui il servizio bandito dovrà svolgersi;
- h) per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, sia costituiti che non, l'indicazione delle parti del servizio svolte da ciascun soggetto;
- i) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la normativa previdenziale ed assicurativa che regola il settore e a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni del proprio personale nel corso delle attività prestate;
- j) l'impegno a rendere disponibile almeno un responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio;
- k) l'impegno, come disposto dall'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche, e a darne comunicazione alla stazione appaltante, fornendo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- l) l'impegno, a pena di esclusione, alla sottoscrizione delle clausole previste dal PROTOCOLLO DI LEGALITÀ a cui il Comune di Volla ha aderito che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall'impresa interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto (art. 8 protocollo di legalità)

Nel caso di ATI, RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI SEMPLICI, i requisiti di ordine generale (§5.1) e le altre dichiarazioni, di cui al paragrafo 5.3 del presente articolo, devono essere posseduti da ciascun soggetto autonomo che partecipa alla gara, pena l'esclusione.

Inoltre sempre a pena di esclusione

- a) i requisiti richiesti dall'art. 5.2 a) – capacità economico finanziaria devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso;
- b) i requisiti di cui al punti 5.2 g) – idoneità tecnico professionale devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del costituendo raggruppamento;

Nel caso di CONSORZI STABILI CON AUTONOMA SOGGETTIVITA' GIURIDICA (vedi, ad esempio, legge 422/1909, o l'art. 27 D.L. C.p.S. 14/12/1947 n. 1577, etc.), tutti i requisiti devono essere posseduti per il Consorzio nel complesso.

AVVALIMENTO: inoltre, si applica la disciplina prevista dall'art.49 del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso in cui l'impresa che intenda partecipare alla gara voglia avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'art.49, c.2 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) *(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo)* in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 6 – Documentazione da produrre per partecipare alla gara (a pena di esclusione)

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare istanza di partecipazione in carta semplice, redatta esclusivamente su apposito modello allegato al bando (allegato 1 per soggetti autonomi, allegato 1/bis per ATI, Raggruppamenti o consorzi semplici), con firma del/dei legale/i rappresentante/i, nelle forme previste, ai sensi del T.U. D.P.R. 445/00 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni, contenente le dichiarazioni – successivamente verificabili – circa il possesso dei requisiti da 5.1 a 5.3, di cui all’articolo 5. Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla gara è presentata da un’associazione temporanea di impresa o da un raggruppamento, le dichiarazioni e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara devono riguardare ciascun partner partecipante (allegato 1/bis).

I Soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare un plico, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale dell’impresa mandataria). Sulla busta si deve riportare, la seguente dicitura: *“Selezione per l’affidamento del Servizio di Educativa familiare dei Comuni afferenti all’Ambito N24”*, nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara.

Il plico deve essere indirizzato all’Ufficio del Piano dell’Ambito N.24 - Comune di Volla capofila, Via Aldo Moro n.1 - cap 80040 Volla (NA).

Pena l’esclusione, i Soggetti devono inserire nel plico, n. tre buste interne sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale dell’impresa mandataria), numerate come segue, contenenti a pena di esclusione dalla gara:

a) BUSTA N. 1 (da aprire in fase pubblica di ammissione), riportante la seguente dicitura: *“Domanda e cauzione provvisoria per l’affidamento del Servizio di Educatrice Familiare dei Comuni afferenti all’Ambito N 24”*, nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara e contenente:

- la domanda sottoscritta secondo il modello allegato, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con eventuale documentazione allegata;
- idonea dichiarazione bancaria o assicurativa per la cauzione provvisoria (2%), nelle forme previste dall’art. 7 del presente Capitolato, a pena di esclusione dalla gara;
- numero 2 (due) dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, nelle forme previste dall’art. 5 del presente Capitolato
- copia debitamente sottoscritta del C.s.a.(in caso di cosituendo R.T.I. il c.s.a. deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti del costituendo raggruppamento)

b) BUSTA N. 2, riportante la seguente dicitura: *“Documentazione per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del Servizio di Educatrice Familiare dei Comuni afferenti all’Ambito N 24”*, nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara, contenente la proposta tecnico operativa descritta nelle modalità previste per la valutazione degli aspetti relativi alla qualità del servizio ed alla qualità organizzativa come descritte all’art. 9 del presente c.s.a. redatta su apposita scheda progetto allegata e parte integrante del presente capitolato. La proposta progettuale dovrà contenere il piano finanziario redatto assumendo come riferimento l’importo complessivo a base d’asta. In nessun caso dovranno essere riportate informazioni relative all’offerta economica da indicare esclusivamente ed a pena di esclusione nella busta n. 3;

c) BUSTA N. 3 (da aprire in fase pubblica di valutazione), riportante la seguente dicitura: *“Offerta economica per l’affidamento del Servizio di Educatrice Familiare dei Comuni afferenti all’ambito N24”*, nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara e contenente:

- l’offerta economica per il Servizio per il quale si concorre, redatta in competente carta da bollo, o in carta semplice per i soggetti esenti (es. ONLUS), intestata, datata, timbrata e, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante (N.B. in caso di ATI o di raggruppamento o di Consorzi semplici da rappresentante legale di ciascuna impresa);
- il piano finanziario redatto in considerazione del ribasso effettuato.

Il plico, contenente la documentazione di cui sopra, deve pervenire al protocollo generale del Comune di Volla tassativamente, pena l'esclusione dalla stessa, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara. A pena di esclusione dalla gara, farà fede solo la data del timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune di Volla.

Si precisa che non è comunque consentito ad uno stesso Soggetto di presentare contemporaneamente domande e offerte in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di Soggetti aventi gli stessi rappresentanti legali e che concorrono in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto.

La gara è valida anche in presenza di una sola offerta che risponde ai requisiti formali e minimi qualitativi previsti dal presente Capitolato, visto il vincolo dei termini di spesa pre-definiti dall'Amministrazione superiore a quella aggiudicatrice, erogatrice dei finanziamenti.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, comunque, di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non soddisfacente sia sotto il profilo qualitativo, sia economico.

In caso di aggiudicazione, entro il termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, il Soggetto aggiudicatario deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, formale documentazione relativa a tutto quanto autocertificato, salvo i casi previsti dalla legge. Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rese, si procede alla revoca sanzionatoria o all'annullamento dell'affidamento dell'incarico. In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito. È fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato nel caso in cui l'aggiudicatario non si presentasse per la stipula del contratto.

Articolo 7 – Cauzione provvisoria/definitiva e Contributo AVCP

Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare una CAUZIONE PROVVISORIA in ragione del 2% dell'importo complessivo posto a base d'asta in entrata, a garanzia delle attività affidate.

Ai sensi della Legge 10/06/1982 n. 348, la CAUZIONE PROVVISORIA può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12/03/1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
- da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La cauzione provvisoria deve poi essere accompagnata, pena l'esclusione, dalla dichiarazione di un Istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenenti l'impegno a rilasciare al concorrente, qualora risultasse aggiudicatario, una garanzia fideiussoria relativa alla CAUZIONE DEFINITIVA pari al 10% dell'importo a base d'asta in favore della Stazione Appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, pena l'esclusione, qualunque sia la forma di cauzione provvisoria.

Il documento sarà restituito ai Soggetti non risultati aggiudicatari.

Il documento del Soggetto aggiudicatario, invece, sarà trattenuto sino alla costituzione della cauzione definitiva.

Il documento della cauzione provvisoria dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara:

- validità per almeno i 180 gg. successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

E' facoltà delle imprese presentare la garanzia fideiussoria per un importo garantito pari al 50% di quello richiesto. Per usufruire di tale beneficio alla documentazione dovrà essere allegata copia conforme della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008, rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, autenticata esclusivamente ai sensi dell'art.18 o 19 del D.P.R. n.445/2000 pena l'esclusione dalla gara. In caso di raggruppamento ai sensi ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, per usufruire del beneficio tutte le imprese associate dovranno possedere la predetta certificazione, in lingua italiana, pena l'esclusione dalla gara.

L'aggiudicatario dovrà poi presentare la CAUZIONE DEFINITIVA in ragione del 10% dell'importo complessivo aggiudicato, al netto di IVA, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

N.B. In caso di ATI o di Raggruppamenti o di Consorzio semplice entrambi i documenti fideiussori dovranno essere rilasciati a favore della costituita A.T.I. o Raggruppamento o a favore del Consorzio semplice, o comunque di tutte le imprese destinate a confluire nell'A.T.I. o nel Raggruppamento.

Articolo 8 – Commissione giudicatrice

Le domande e le offerte sono valutate dall'apposita Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano che procederà alla valutazione delle istanze di partecipazione e delle relative offerte nei termini previsti dal bando di gara. La stessa procederà all'apertura del plico, e alla verifica della documentazione amministrativa (busta n°1) e quindi l'eventuale ammissione dei concorrenti alle successive fasi gara. Di seguito, in seduta non pubblica si procederà alla valutazione del progetto tecnico e all'attribuzione dei relativi punteggi. Ai concorrenti partecipanti e ammessi sarà comunicato a mezzo fax/pec la data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, ed in tale data si procederà all'attribuzione dei relativi punteggi e all'aggiudicazione provvisoria della gara.

Articolo 9 – Procedura di aggiudicazione e griglia di valutazione

La gara è aggiudicata all'offerta qualitativamente più adeguata al Servizio richiesto, nonché economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Dlgs. 163/2006.

La griglia di valutazione è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l'Aggiudicatario della gestione del Servizio previsto dal presente Capitolato, in base ai requisiti che attengono alla qualità dell'offerta. L'Aggiudicatario del Servizio previsto dal presente Capitolato, pertanto, è il Soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione, raggiunge il punteggio maggiore (il punteggio massimo attribuibile è di punti 100 pari alla somma dei punteggi per la qualità del servizio, la qualità organizzativa e la qualità economica).

E' fatto salvo il potere da parte della Commissione tecnica in merito all'eventuale fissazione di criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire il punteggio prima dell'apertura delle offerte, così come il potere/dovere di interpretazione evolutiva del bando di gara e del Capitolato con gli annessi allegati (C.d.S. sez. V - n. 412/99).

A - QUALITA' DEL SERVIZIO (MASSIMO PUNTI 45).	
---	--

<p>A1- Analisi del fabbisogno</p> <p>Il concorrente deve descrivere in che modo intende avviare il processo conoscitivo del fabbisogno del territorio prima della realizzazione dell'intervento, evidenziando in che modo la propria progettazione andrà ad impattare sull'ambiente di riferimento e dal quale dipenderà il risultato finale che l'intervento è in grado di produrre.</p> <p>L'obiettivo di un'analisi di questo tipo consiste in una ricognizione che ha lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fornire una visione integrata della situazione in cui si andrà ad operare; b) stimare le preliminari sinergie con i soggetti coinvolti nella rete; c) verificare i punti di forza e debolezza rispetto al progetto da realizzare; d) verificare i vincoli e le opportunità offerte dal contesto di riferimento. 	Massimo punti 10
<p>A2 - Metodologia e articolazione operativa</p> <p>Descrivere la metodologia di base del servizio che si intende realizzare e implementare anche con riferimento al contesto dell'intervento (di cui al punto A1), a buone prassi consolidate, alle esperienze pregresse. Il concorrente deve descrivere e allegare copia cartacea degli strumenti che intende utilizzare per la valutazione dei bisogni e dei percorsi di presa in carico dei potenziali utenti.</p> <p>Il concorrente deve inoltre descrivere le modalità con cui intende gestire i rapporti con i servizi sociali locali e l'ambito territoriale, gli strumenti di rendicontazione che intende utilizzare nella gestione dell'intervento, nonché le sinergie che si prevedono di attivare nella presa in carico integrata dell'utente.</p>	Massimo punti 15
<p>A3 – Simulazione di presa in carico tipo</p> <p>Utilizzando gli strumenti di cui al precedente punto 2) (strumenti per la valutazione dei bisogni e strumenti di rendicontazione), il concorrente deve simulare la presa in carico tipo di una famiglia con minori 0-36 mesi e descrivere la gestione dell'intervento in tutte le sue fasi, finanche le modalità operative dell'educatrice/ore professionale presso il domicilio della famiglia/utente.</p>	Massimo punti 5
<p>A4 – Aspetti innovativi</p> <p>Il concorrente deve descrivere eventuali servizi ad integrazione delle prestazioni a base d'appalto che apportano innovazione e/o incremento e miglioramento della qualità e dell'efficacia, offerti senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione appaltante.</p>	Massimo punti 5
<p>A5 – Azioni di monitoraggio e valutazione</p> <p>Il Concorrente deve descrivere le azioni che intende attivare per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'intervento.</p>	Massimo punti 5
<p>A6 – Azioni di pubblicizzazione</p> <p>Il Concorrente deve descrivere le azioni che intende attivare per la promozione, la pubblicizzazione dell'intervento sul territorio di riferimento.</p>	Massimo punti 5

Il punteggio relativo alla qualità organizzativa, per un massimo di 40 punti, verrà attribuito in sede di gara in conformità ai seguenti parametri:

B - QUALITA' ORGANIZZATIVA (MASSIMO 40 PUNTI).												
<p>B1 - Offerta presentata da impresa singola o da raggruppamenti di imprese</p> <p>Allo scopo di favorire lo sviluppo di una rete integrata di servizi sul territorio dell'Ambito N24, avente l'obiettivo di favorire lo scambio di professionalità e competenze tra gli attori del terzo settore, (con conoscenze dettagliate e minuziose della realtà sociale dell'ambito territoriale in cui operano), in modo tale da pervenire al conseguente innalzamento degli standard qualitativi del servizio offerto, si prevede il conferimento di un punteggio specifico all'aggregazione di soggetti, secondo la tabella che segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PUNTI</th> <th>CONDIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>$6 \leq X \leq 10$</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>$3 \leq X < 6$</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>$X = 2$</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>$X > 10$</td> </tr> </tbody> </table>		PUNTI	CONDIZIONE	15	$6 \leq X \leq 10$	10	$3 \leq X < 6$	5	$X = 2$	3	$X > 10$	<p>Massimo punti 15</p>
PUNTI	CONDIZIONE											
15	$6 \leq X \leq 10$											
10	$3 \leq X < 6$											
5	$X = 2$											
3	$X > 10$											
<p>B2 - Presenza di Associazioni di Volontariato (ai sensi della L. 266/91)</p> <p>Allo scopo di favorire l'apporto del volontariato si prevede il conferimento di un punteggio specifico all'aggregazione di tali soggetti secondo quanto previsto dall'art. 4 del c.s.a.</p> <p>Il punteggio è attribuito secondo la tabella che segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PUNTI</th> <th>CONDIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>$4 \leq X \leq 6$</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>$1 \leq X < 4$</td> </tr> </tbody> </table>		PUNTI	CONDIZIONE	10	$4 \leq X \leq 6$	5	$1 \leq X < 4$	<p>Massimo punti 10</p>				
PUNTI	CONDIZIONE											
10	$4 \leq X \leq 6$											
5	$1 \leq X < 4$											
<p>B3 Capacità di turn over degli operatori: Punti 2 per ogni operatore con contratto a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del bando.</p>		<p>Massimo punti 10</p>										

<p>B.4 Formazione degli operatori coinvolti Si richiede, ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio, l'indicazione delle ore di formazione destinate agli operatori coinvolti nell'erogazione del servizio nel corso della durata dell'intervento. Il punteggio sarà declinato nel modo seguente: - punti 0 in assenza di ore di formazione - punti 1 fino a 20 ore di formazione - punti 3 da 21 a 50 ore di formazione - punti 5 da 50 a 70 ore di formazione <u>Gli accordi di formazione dovranno essere dimostrati da apposita convenzione sottoscritta con enti di formazione accreditati dalla Regione Campania pena la non valutabilità degli stessi ai fini del punteggio.</u></p>	Massimo punti 5
---	------------------------

- QUALITA' ECONOMICA

Sarà attribuito un punteggio **massimo di 15 punti**, ripartiti per ogni elemento costituente la qualità economica, come di seguito elencato:

- C.1. Offerta economica (da produrre in carta da bollo) = punti 10**
- C.2. Compartecipazione in termini di spesa e servizi (da autocertificare) = punti 5**

La valutazione del miglior prezzo avverrà applicando la seguente formula:

$$\frac{(\text{Prezzo a base d'asta} - \text{Offerta economica})}{\text{Prezzo a base d'asta}} \times 200 = \text{Punteggio}$$

Per le offerte anomale trova applicazione, per analogia, quanto previsto dal D.Lgs. n° 163/06.

Articolo 10 – Variazioni quantitative dell'appalto

Trattandosi di appalto di servizi e dunque di contratto aperto, il Soggetto aggiudicatario del servizio deve garantirne l'erogazione a tutti i richiedenti che ne abbiano i requisiti, certificati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice attraverso il proprio personale, anche in eccedenza al numero di utenti, di ore e di costo presumibilmente indicati dal bando e dal presente Capitolato. La stazione appaltante si riserva, dunque, la facoltà di apportare agli interventi o nelle modalità del servizio quelle variazioni in aumento o diminuzione, che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto.

A seconda delle condizioni dell'assistito gli oneri conseguenti potranno, secondo i criteri fissati da apposito regolamento, essere anche a carico dei richiedenti stessi, come da condizioni fissate in apposito regolamento.

Dunque, l'impresa deve estendere automaticamente tutti i servizi in caso di nuove utenze fermi restando i prezzi indicati nell'offerta allegata al contratto.

A tal proposito, il Soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare ai nuovi utenti il mantenimento degli standard di qualità tecnici ed economici, così come previsti dall'offerta presentata per l'aggiudicazione.

Pertanto, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad offrire il servizio ai soggetti che l'ente aggiudicante comunicherà, di volta in volta, in numero superiore a quello previsto solo presuntivamente nel

bando di gara, trattandosi di contratto aperto e alle stesse condizioni di cui all'offerta presentata. Ci si avvale, infatti, di quanto disposto dagli artt. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2440 e 120 del r.d. n. 827/24, pertanto l'aggiudicatario accetta di fornire il servizio alle stesse condizioni dell'offerta economica anche oltre il quinto del numero ore di prestazioni aggiudicate.

In caso di aumento del numero degli utenti, l'Ufficio di Piano provvederà ad integrare il servizio con un ulteriore impegno di spesa, stabilendo che il maggiore importo dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta economica del soggetto aggiudicatario, venendo ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all'articolo 11 del presente capitolato. La misura dell'eventuale integrazione contrattuale è calcolata sull'aumento del numero degli utenti.

Per l'ipotesi di diminuzione dell'appalto si applica l'art. 12 del D.M. n. 145/2000. L'aggiudicatario, pertanto, accetterà di svolgere il servizio per un importo in diminuzione pari al costo orario offerto dall'aggiudicatario, per ciascuna ora di servizio effettuata in meno rispetto a quelle preventivate; l'eventuale importo rideterminato in diminuzione dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta economica del soggetto aggiudicatario, dunque essere ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

Resta ferma in ogni caso la facoltà prevista dall'art. 57, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06, dall'art. 31, comma 4, lett. b) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE e dall'art. 38, comma 5, lett. b) della L.R. n. 03/07, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, così come la proroga del servizio appalto alle stesse condizioni

Articolo 11 – Personale impiegato per l'esecuzione del servizio previsti dal presente Capitolato

Il Soggetto aggiudicatario per l'espletamento del servizio di cui sopra deve avvalersi di personale qualificato in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente, per le seguenti figure professionali:

- Educatore professionale
- Coordinatore (Sociologo, Psicologo, Assistente sociale)

La ditta appaltante è tenuta, nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto.

Lo stesso è tenuto al rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale stesso. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali.

Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni; la Ditta si obbliga quindi all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del suddetto D.Lgs e successive modificazioni, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi.

L'Aggiudicatario è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

All'avvio delle attività la ditta dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante, con specificata la relativa qualifica, suddividendolo tra personale a contatto diretto con l'utenza e personale non a contatto diretto. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum professionale e formativo. I titoli di studio e professionali richiesti sono da identificarsi, tassativamente, in relazione allo specifico servizio/intervento, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale presentata dal concorrente.

Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica di requisiti. Si precisa che le figure professionali indicate nell'offerta tecnica potranno essere sostituite solo con soggetti di pari qualificazione culturale ed esperienziale.

Qualsiasi inserimento o sostituzione deve essere comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio.

Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l'assistenza, e sarà tenuto al segreto professionale.

Il personale dovrà possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.

L'Amministrazione si riserva di richiedere alla Ditta, e la medesima accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con l'attività svolta.

Articolo 12 – Assicurazioni

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale:

- a. assicurazione INAIL obbligatoria per legge
- b. polizza assicurativa contro gli infortuni per l'utenza del servizio e responsabilità civile verso terzi.

Il Soggetto aggiudicatario del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per la realizzazione degli stessi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti.

Articolo 13 – Efficacia del contratto

Il contratto è impegnativo per l'Aggiudicatario dalla data di avvio delle attività, ai sensi del D.Lgs. n. 53 del 20/03/2010; non può essere ceduto a pena di nullità e non conterrà la clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs n.163/2006.

Articolo 14 – Recesso dell'Amministrazione aggiudicatrice

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinviare, sospendere, revocare o annullare la procedura di gara, in qualunque momento, senza che i concorrenti possano accampare diritti e/o pretese di indennizzi e/o risarcimenti per danni a qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'art. 345 R.D. n. 2248/1865 all. F e della ulteriore normativa vigente, resta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione dei

servizi/interventi, salvo il pagamento a favore dell'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite ed un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del danno.

Il recesso deve essere comunicato all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla sua notificazione.

Articolo 15 – Vincolo giuridico, verifica documentale, stipula del contratto

La Ditta provvisoriamente aggiudicataria può ritenersi vincolata all'offerta entro 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta. Per poter procedere all'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario sarà chiamato a presentare la seguente documentazione in originale, occorrente per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e alla verifica della veridicità di quanto autocertificato al momento della presentazione dell'offerta:

1. Cauzione definitiva, costituita secondo quanto prescritto all'articolo 7 del presente capitolato.
2. Accertamenti penali per le persone tenute alla verifica:
 - Certificato carichi pendenti (art. 60, comma 1, del C.p.p.; artt. 34 Legge n. 55/90 e 3 Legge 1423/56)
 - Certificato del casellario generale (artt. 688 e ss. del C.p.p.)
 - Certificato antimafia (informazione: richiesta alla Prefettura - U.T.G. con allegato il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per la comunicazione antimafia).
3. Certificazioni fallimentari:
 - Certificato Camera Commercio per assenza di procedure fallimentari, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in altra situazione analoga derivante da una procedura simile previste dalle leggi o dai regolamenti nazionali
 - Certificato cancelleria fallimentare del Tribunale che attesti che non sono state avviate le procedure di cui al punto precedente.
4. Assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni per gli operatori impiegati nel servizio, aventi validità per tutta la durata del contratto.
5. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia una costituenda ATI, il mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo mediante atto notarile.
6. La documentazione probante il possesso dei requisiti di accesso autocertificati, richiamati all'art. 5 del presente Capitolato.

Previo esito positivo della verifica documentale, si procederà a stipulare specifico contratto relativo all'oggetto del presente Capitolato ed a tutti gli altri obblighi conseguenti all'offerta presentata.

Se l'Aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione per la firma del contratto, o nel diverso termine comunicato, è considerato rinunciatario e nei suoi confronti l'Amministrazione aggiudicatrice adotta tutti i provvedimenti per ottenere il risarcimento dei danni. In tal caso la realizzazione del servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente. Il luogo della stipula del contratto è quello della sede dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 16 – Liquidazione fatture

L'Aggiudicatario deve trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice idonea rendicontazione relativa all'attuazione del servizio affidato, composta da:

- a) elenco dettagliato delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio, con specifica di competenze, orario, etc.;
- b) elenco nominale degli utenti ai quali è stato erogato il servizio con il dettaglio, per ciascun utente, del numero di ore di attività svolte.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a liquidare in relazione alla effettiva disponibilità di risorse liquidate dalla Regione Campania;

In caso di disponibilità di risorse le liquidazioni avverranno con cadenza mensile previa verifica della regolarità contribuita del soggetto affidatario e della relativa congruenza della rendicontazione allegata alle fatture presentate per la liquidazione dei corrispettivi.

L'impresa non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall'impresa stessa.

Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dall'Amministrazione appaltante all'impresa la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

Articolo 17 – Verifiche e controlli

Verifiche e controlli, anche a campione, sono realizzati, a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice, per tutta la durata del contratto, sia presso i luoghi dove si attua il servizio, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento.

Sono previste eventuali azioni di verifica e controllo concordate con le associazioni dei consumatori e, più in generale, con i soggetti di cui al comma 6, art. 1, L. 328/00.

Le azioni di verifica e controllo possono essere realizzate e/o integrate con percorsi di valutazione della qualità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, appositamente incaricati da quest'ultimo.

L'Aggiudicatario, con l'accettazione del presente Capitolato, è edotto ed accetta le azioni di verifica e controllo sulle attività/azioni oggetto del Capitolato stesso.

Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico, e formale verbale, a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso che inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l'attuazione del servizio siano rese evidenti da verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di ripetere e/o rifare, nei termini indicati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice, per intero, o parzialmente a seconda dei casi, il servizio per il quale sono state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato. Qualora il servizio, per intero ovvero parzialmente, contestato dall'Amministrazione aggiudicatrice non sia tempestivamente ripetuto e/o rifatto dall'Aggiudicatario, l'Amministrazione aggiudicatrice applica le penali previste dal presente Capitolato.

Articolo 18 – Penalità e cause di risoluzione

Nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse inadempienze rispetto all'esecuzione dei servizi o alle modalità di rendicontazione degli stessi, procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro un termine perentorio.

Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penalità, la riduzione del 5% dell'importo economico dell'aggiudicazione, per ciascuna inadempienza contestata.

L'ammontare delle penalità, in caso la ditta aggiudicataria non provveda al dovuto versamento, è addebitato sulla cauzione definitiva. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine perentorio di cinque giorni, a partire dal primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della formale richiesta da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei servizi, secondo quanto dispone l'art. 1662 del c.c., accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del progetto e dell'offerta come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione aggiudicatrice può fissare un congruo termine entro il quale il Soggetto aggiudicatario si deve uniformare alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale essa ha facoltà di risolvere "*ipso facto e de iure*" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all'art. 1456 del c.c., incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti.

A titolo esemplificativo, è pronunciata la decadenza della gestione, previa diffida a provvedere, nei seguenti casi :

a) reiterata violazione degli obblighi assunti con il contratto, risultante da contestazioni dell'Amministrazione appaltante;

b) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;

c) per gravi ed accertate contravvenzioni degli obblighi di cui al presente capitolato o al contratto.

L'Ufficio di Piano, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento in concessione dei servizi, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il Soggetto aggiudicatario, nei seguenti casi:

a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;

b) per gravi motivi di ordine pubblico.

Il Soggetto aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste dalla normativa vigente.

In tutti i casi di decadenza dall'affidamento, essendo il presente affidamento caratterizzato dall'interesse pubblico concreto ed attuale prevalente, l'amministrazione porrà in essere quanto possibile per garantire la continuità delle prestazioni e dunque, con mero atto dirigenziale può far effettuare i servizi da altro Soggetto avente i necessari requisiti giuridici e tecnici previsti dal presente Capitolato, dando priorità ad eventuale Soggetto idoneo che ha partecipato all'aggiudicazione del servizio previsto dal presente Capitolato, ovvero ricorrendo a procedura d'urgenza.

A pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 c. 8 della L. 13/08/2010 n.136, la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto sarà munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.

Articolo 19 – Osservanza della normativa, obblighi e oneri

L'Aggiudicatario si impegna all'osservanza della normativa, di carattere normale e/o eccezionale, vigente o emanata anche in corso di gestione del servizio da Autorità competenti e relativa ad ogni questione pertinente con il presente Capitolato. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, l'impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le

direttive che verranno emanate dalla stazione appaltante. L'impresa riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

Resta facoltà dell'impresa presentare, anche a mezzo fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive.

Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato l'impresa si impegna a proprie cura e spese a provvedere:

- all'adozione, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, della Carta dei Servizi, contenente informazioni per tutti gli utenti che usufruiscono del servizio;
- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'impresa appaltatrice per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato;
- all'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dei servizi, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento degli stessi;
- all'obbligo di sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a titolo sono dedotte dalla cauzione definitiva.

L'aggiudicatario terrà sollevato il Comune di Volla capofila e l'Ambito Territoriale N24 da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'esecuzione dei servizi.

Articolo 20 – Il subappalto e le responsabilità relative

E' vietato all'Aggiudicatario di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative ai servizi/interventi oggetto del contratto. Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere nell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 21 – Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese di contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti sono per intero a carico del Soggetto aggiudicatario. La forma del contratto è quella pubblica amministrativa.

Articolo 22 – Domicilio e Foro competente

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio legale presso la propria sede, il Foro competente per eventuali controversie è quello di NOLA.

Articolo 23 – Documentazione del servizio e tutela della privacy

I dati raccolti per la presente procedura d'appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite. Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto. Ogni documento relativo all'esecuzione del presente Capitolato è trattato nel rispetto del codice sulla privacy.

Articolo 24 – Tirocini, Servizio Civile e Volontariato

L'Affidatario può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato. Tali collaborazioni devono essere concordate, ai fini di un congruo ed opportuno inserimento di tali particolari risorse umane, nonché autorizzate dall'Amministrazione aggiudicatrice. Il Soggetto affidatario è tenuto su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ovvero può prevedere autonomamente attraverso proprie convenzioni, all'inserimento, a scopo di tirocinio, presso ogni servizio/intervento, di allievi eventualmente anche frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti Pubblici, per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti. Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del Soggetto aggiudicatario.

Articolo 25 – Rinvio

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati e della consegna dei servizi da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di piena conoscenza della normativa vigente in materia.

La stazione appaltante provvede a trasmettere all'impresa tutte le deliberazioni, ordinanze, ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

Per l'economia gestionale delle procedure di gara, la ditta, con precisa dichiarazione, potrà evitare di produrre lo Statuto e l'Atto costitutivo, laddove richiesti, se tale documentazione è stata già presentata presso l'Ufficio di Piano in un tempo non antecedente a mesi 12 e/o se non è stato oggetto di modifiche.

È ritenuto sufficiente produrre in unica copia, allegata al modello 1 o 1/bis, il documento di identità del/i dichiarante/i laddove richiesto.

Per quanto non previsto si applica la normativa vigente in materia di appalto di servizi in quanto compatibili.